

STATUTO



Art. 1 Costituzione, denominazione, sede e durata

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore (ETS) denominato **"IL RE LEONE APS"** o **"IL RE LEONE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"**, in seguito denominata Associazione, che assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta. L'associazione è apartitica, apolitica e aconfessionale.

L'uso della locuzione **Associazione Promozione Sociale** o del suo acronimo (**APS**) sarà consentito solamente una volta ottenuta l'iscrizione al RUNTS e sarà riportato in qualsiasi documento ufficiale, segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Salerno.

La variazione della sede legale all'interno dello stesso territorio comunale è deliberata dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica del presente statuto. Il Consiglio Direttivo può istituire sedi operative in Italia o all'estero.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Il Consiglio direttivo delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 2 Attività, scopi e finalità

L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione è costituita come centro di promozione della cultura, della conoscenza e dello sport; di incontro e di confronto, di aggregazione, di formazione, di supporto ed è aperta a tutti coloro che sono interessati agli scopi associativi. L'Associazione, nell'ambito del territorio in cui opera e delle realtà sociali che lo caratterizzano, con particolare attenzione verso i minori e in generale verso le fasce più deboli e sensibili, si preoccupa di assicurare la fruizione dei servizi essenziali come l'istruzione e la formazione scolastica, favorendo nel contempo l'integrazione tra individui provenienti da contesti, esperienze e nazionalità diverse.

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs.117/2017:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di Interesse sociale con finalità educativa, di cui alla lettera d) dell'art. 5, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di Interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di Interesse generale di cui alla lettera i) dell'art. 5, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa di cui alla lettera l) dell'art. 5, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti di cui alla lettera r) dell'art. 5, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche di cui alla lettera t) dell'art. 5, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di Interesse generale di cui alla lettera u) dell'art. 5, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017;

L'associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale, promuovere e gestire attività educative, sportive e formative pre-scolastiche, di sostegno e integrative di quelle scolastiche; gestire asili e in generale centri di formazione e sportivi.

L'Associazione, nello svolgimento delle proprie attività, potrà stipulare convenzioni con il Comune e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed Organizzazioni

Nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità. L'Associazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipula di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo che dovrà testare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.Lgs.117/2017.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 Soci: Ammissione, cessazione e categorie

L'Associazione si può comporre di un numero illimitato di soci.

Possono essere associati (o soci - i due termini devono intendersi equivalenti) dell'associazione le persone fisiche, senza discriminazioni di sesso, razza ed età, e i soggetti privati diversi dalle persone fisiche e senza scopo di lucro che ne facciano richiesta.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1, del Codice del Terzo Settore (CTS), nel rispetto del principio di democraticità e del divieto di discriminazione, sono previste le seguenti categorie di soci:

Fondatori: sono coloro che hanno promosso la nascita dell'associazione e ne hanno sottoscritto l'atto costitutivo iniziale;

Ordinari: sono le persone e/o gli enti che presentano domanda di ammissione successivamente alla costituzione;

Onorari: sono le persone che si sono distinte per meriti eccezionali, prestigio o supporto significativo. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esonero dal versamento della quota sociale. Hanno diritto di voto.

La domanda di ammissione va effettuata su apposito modulo e indirizzata al Consiglio direttivo e dovrà contenere, oltre i dati anagrafici, un indirizzo di posta elettronica con espressa autorizzazione a utilizzare lo stesso per ogni comunicazione sociale, comprese le convocazioni delle assemblee.

I soggetti privati diversi dalle persone fisiche dovranno allegare alla domanda di adesione una copia del proprio statuto o di altro documento che descriva l'attività svolta, indicando un proprio rappresentante ai fini della partecipazione all'assemblea dei soci.

La domanda di ammissione a socio presentata da minori dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà genitoriale.

Ai soci è garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali.

Il Consiglio direttivo decide sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, e comunica all'interessato, entro 30 giorni, a mezzo raccomandata, anche a mano, o altro mezzo, anche elettronico, quale l'indirizzo di posta elettronica comunicato nella di domanda di ammissione, la propria decisione di accoglienza o di rigetto della domanda. Il decorso dei 30 giorni senza comunicazioni vale come silenzio assenso.

Sia nell'ipotesi di accoglienza esplicita della domanda, sia nel caso del silenzio assenso il socio viene iscritto nel libro soci e in capo a lui sorge l'obbligo di versamento della quota associativa.

Avverso il rigetto della domanda di ammissione l'aspirante socio può, entro 30 giorni da tale comunicazione, chiedere a mezzo raccomandata, anche a mano, o altro mezzo, anche elettronico, che sull'istanza si pronunci l'assemblea la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

I soci cessano di appartenere all'Associazione in caso di morte, recesso, esclusione e estinzione.

Morte

La quota sociale non è ereditabile.

Recesso

Il socio è libero di recedere dall'Associazione previa comunicazione al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata, anche a mano, o altro mezzo, anche elettronico. Il recesso decorrerà dalla data di scadenza dell'esercizio sociale e pertanto il socio è obbligato a versare la quota associativa anche per l'anno in cui avviene il recesso.

Esclusione

L'esclusione avviene quando il socio è inadempiente nel pagamento della quota associativa, o quando sia incorso in gravi inadempienze degli obblighi derivanti dal presente Statuto, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato, previa audizione dell'associato interessato. La delibera deve essere comunicata all'associato a mezzo raccomandata, anche a mano, o altro mezzo, anche elettronico quale l'indirizzo di posta elettronica comunicato dallo stesso nella domanda di ammissione.

Avverso la delibera di esclusione, l'associato può ricorrere all'Assemblea; il ricorso - che sospende la delibera - deve essere proposto, a pena di decadenza, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente a mezzo raccomandata, anche a mano, o altro mezzo, anche elettronico.

Estinzione

E' questa l'ipotesi riservata ai soggetti diversi dalle persone fisiche che cessano giuridicamente di esistere.

Art. 4 Quote associative

Il Consiglio Direttivo stabilisce l'importo della quota associativa annuale all'inizio dell'esercizio sociale in fase di programmazione, fissando anche il termine per il versamento. Il Consiglio Direttivo può deliberare il versamento rateizzato delle quote sociali, così come quote differenziate per le diverse categorie di soci o sulla base di criteri stabiliti dal Direttivo stesso nel rispetto dello statuto e dei principi di democraticità, senza che ciò comporti differenziazione degli obblighi e dei diritti dei soci. Il consiglio Direttivo può stabilire quote aggiuntive per specifiche prestazioni secondo quanto disposto dall'art 85 del D.Lgs.117/2017.

Le quote associative non possono essere restituite ai soci, rivalutate o trasferite a terzi.

Art. 5 Diritti e doveri dei soci

L'Associazione adotta i principi di democraticità e garantisce la piena uguaglianza dei diritti a tutti i soci anche ai fini dell'esercizio del diritto di voto in Assemblea e della elettività alle cariche sociali.

Non è possibile alcuna differenza tra i soci, anche qualora venissero istituite categorie diverse per attribuire qualifiche particolari

I soci hanno diritto a:

- partecipare alla vita associativa;
- esercitare il proprio voto durante le Assemblee ordinarie e straordinarie, qualunque sia l'ordine del giorno. Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto. In sede di assemblea è ammesso il voto per delega nella misura di tre deleghe per ogni associato. La delega può essere conferita solo ad altri associati e non può essere conferita a componenti degli organi associativi né a eventuali dipendenti o collaboratori dell'associazione. In caso di soci minori il voto sarà esercitato in assemblea dal genitore o dall'esercente la potestà genitoriale;
- candidarsi alle cariche elettive previste dallo Statuto al raggiungimento della maggiore età; frequentare la sede sociale e ogni altra struttura dell'Associazione.

Il diritto di voto nelle Assemblee spetta ai soci iscritti da almeno 90 giorni nel libro soci e in regola con le quote sociali. I soci non in regola con il versamento delle quote associative e quelli destinatari di provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione alla data di svolgimento dell'Assemblea, Ordinaria o Straordinaria dei soci, non possono partecipare all'Assemblea né esercitare il diritto di voto.

Art. 6 Lavoratori e volontari

Nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art 36 del D.lgs, 117/2017 l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati.

L'associazione, nello svolgimento delle proprie attività, può avvalersi, ex art 17, comma 5, del D.lgs, 117/2017, di volontari e, quelli tra questi che svolgono la loro attività in modo non occasionale vanno riportati nel Registro dei volontari.

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 7 Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo (eventuale);
- Organo di revisione (eventuale).

Ai componenti degli organi sociali spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Per l'organo di controllo e l'organo di revisione è prevista la remunerazione dell'attività svolta. In particolare l'Assemblea, all'atto della nomina, delibera il compenso per l'intero periodo del loro mandato. Se deliberato dall'Assemblea ordinaria dei Soci anche le restanti cariche sociali possono essere remunerate nel rispetto dei limiti disposti dal D.Lgs.117/2017.

I componenti del Consiglio Direttivo possono percepire compensi anche a fronte di attività professionali svolte a favore dell'Associazione in virtù di proprie competenze specifiche.

Art 8 l'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima della data fissata per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Quest'ultima non può essere fissata prima che sia decorsa un'ora dalla prima convocazione.

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea con raccomandata anche a mano, o altro mezzo, anche elettronico, quale l'indirizzo di posta elettronica comunicato nella domanda di ammissione oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione. Le modalità possono essere utilizzate anche contemporaneamente.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

È previsto l'intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria anche mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, lo scioglimento dell'Associazione, con la conseguente devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e in generale per tutte le operazioni straordinarie. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 9 Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea deve:

- stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, l'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio;

- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 10 Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera, in prima e seconda convocazione, a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo di 3 deleghe.

Possono votare i soci che sono iscritti almeno da 90 giorni e in regola con il pagamento della quota sociale.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 11 Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto di voto.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 12 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazioni o ad essa affidati.
- Stipulare, nella persona del presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante, convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/2017 determinandone anche le modalità di attuazione. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni ed è formato da un numero di componenti che va da 3 a 7 scelti dall'assemblea tra gli associati. La scadenza effettiva del mandato coincide con l'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea ordinaria che provvederà, in quella sede, alla nomina del nuovo direttivo. I componenti sono rieleggibili senza limiti.

Il numero dei componenti è stabilito la prima volta in fase di costituzione e successivamente dall'Assemblea in occasione del rinnovo dell'organo. L'Assemblea che nomina il Consiglio determina anche le cariche all'interno allo stesso.

Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

In caso di morte, dimissioni, revoca o decadenza di un componente del consiglio direttivo, questi viene sostituito e il nuovo consigliere resta in carica fino alla scadenza naturale del Direttivo.

In caso di morte, dimissioni, revoca o decadenza del Presidente si procederà al rinnovo dell'intero organo. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno, rispettivamente per deliberare sul bilancio da sottoporre al voto assembleare e per stabilire la quota sociale annua.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità nella votazione il voto del Presidente vale doppio.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e in sua assenza dal vice Presidente e in caso di assenza di entrambi dal più anziano dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale firmato dal Presidente e dal segretario su apposito libro conservato a cura dell'organo stesso.

Le delibere del Consiglio devono essere messe a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio al fine di garantirne la massima diffusione.

Il Consiglio Direttivo potrà avere luogo altresì da remoto nel rispetto di quanto previsto per le Assemblee dei soci.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 13 Il Presidente

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per morte, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 14 Organo di controllo

L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è facoltativo, salvo quanto disposto dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397 c.c. secondo comma, in caso di organo monocratico l'unico componente deve essere un revisore legale iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto almeno dal presidente. Se l'organo di controllo svolge anche la revisione legale, allora il requisito deve essere posseduto da tutti i componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 15 Organo di Revisione legale dei conti

L'organo di revisione legale dei conti è facoltativo, salvo quanto previsto dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro o da una società di revisione.



Art. 16 Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017 purché consentite, secondarie e strumentali;
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

Art. 17 I beni

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 18 Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 19 Bilancio di esercizio e scritture contabili

I documenti di bilancio dell'Associazione, o del rendiconto di cassa ove ne ricorrano i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno o, in alternativa da altra data non coincidente con l'anno solare. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.

L'incarico della gestione amministrativo contabile dell'associazione, previo apposito mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidata al Segretario e/o ad un Tesoriere all'uopo nominato. L'anno sociale inizia il 01/01 e termina il 31/12 di ciascun anno.

Art. 20 Bilancio sociale

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 21 Libri sociali

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.
- d) il libro delle adunanze dell'organo di controllo (se nominato);

e) il libro delle adunanze dell'organo di revisione legale dei conti (se nominato)

I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c), d) ed e) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 30 giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 30 giorni all'Assemblea che deve deliberare nella prima convocazione utile.

Art. 22 Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio. Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

Art. 23 Controversie

Tutte le controversie sociali insorgenti tra gli associati e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio arbitrale costituito da tre componenti: ciascuna delle parti nomina il proprio arbitro mentre l'Assemblea dei soci elegge il Presidente.

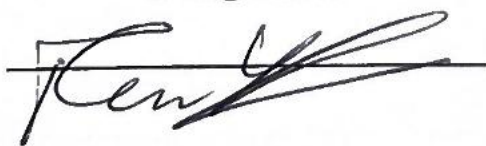
La parte che intende sottoporre la questione al Collegio deve comunicarlo al Consiglio Direttivo e, nel caso di controversia tra associati, all'altra parte, con raccomandata con avviso di ricevimento spedita entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data dell'evento da cui origina la controversia. L'arbitrato si tiene presso la sede dell'Associazione ovvero presso la sede di un Comitato Regionale o Interregionale indicata dal Presidente del Collegio. 5. Il Collegio giudica e adotta il lodo prescindendo da qualsiasi formalità, dovendosi considerare ad ogni effetto l'arbitrato come irrituale.

Art. 24 Disposizioni finali

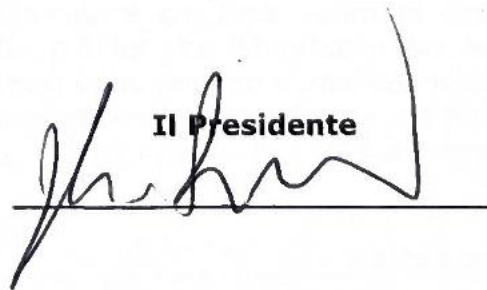
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

Letto firmato e sottoscritto.

Il Segretario



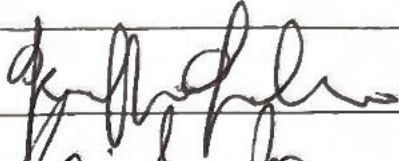
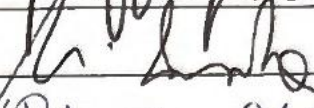
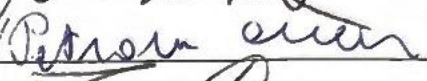
Il Presidente



FOGLIO PRESENZE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 27/03/2026

SOCIO	DIRITTO AL VOTO	PRESENTE	FIRMA
Delos Reyes Camilla Sofia GABRIEL	Delos Reyes Renato: Genitore		
Jordan Mallari	Marjorie Angulo: Genitore		
Paolo Simon	Marcella Gallo: Genitore		
Francesco Flores	Genalyn Dayao: Genitore	IN PROPRIO	Genalyn A. Dayao
Sofia Lopes De Brito	Dana Melody Lactaotao: Genitore		
Santiago Trocino Oudin	Agustina Oudin: Genitore		
Louise Jade Cidro	Robeanne Almerol: Genitore		
Mariasole Grasso	De Leva Noemi: Genitore		
Pier Paolo Salvador	Rubiecar Salvador: Genitore	IN PROPRIO	P. Salvador
Hendrix Vallen Mah	Gretchen Respicio: Genitore		
Patrizia Lara	Marieta Lucy Santos: Genitore	IN PROPRIO	Marieta Lucy Santos
Silvia Bortos	Bortos Ciprian: Genitore	IN PROPRIO	Bortos Ciprian
Isabel Galano	Jamilka Lopez: Genitore	IN PROPRIO	Lopez Jamille
Marco Rago	Pasquale Rago: Genitore	IN PROPRIO	Pasquale Rago
Gennaro Rago	Pasquale Rago: Genitore	IN PROPRIO	Pasquale Rago
Gerardina Curci	Rizzo Giuseppina: Genitore	IN PROPRIO	Giuseppina Rizzo
Gianluca Pio Curci	Rizzo Giuseppina: Genitore	IN PROPRIO	Giuseppina Rizzo
Chiara Ragos	Gonzales Alyssa: Genitore		
Siria Rega	Longo Monica: Genitore		
Andder Matteo De La Nuez Stabile	Stabile Castillo Shakira: Genitore		
Harold Salvador	Rubiecar Salvador	IN PROPRIO	H. Salvador
Matteo Fusilero	Maricar Angelo		
Camilla Sofia Delos Rejes	Delos Rejes Renato	IN PROPRIO	Renato Delos Reyes
Gabriel Delos Rejes	Delos Rejes Renato	IN PROPRIO	Renato Delos Reyes
Luana Landi	Luana Landi	IN PROPRIO	Luana Landi

FOGLIO PRESENZE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 27/03/2026

SOCIO	DIRITTO AL VOTO	PRESENTE	FIRMA
Genoveffa Giordano	Genoveffa Giordano	IN PROPRIO	
Assunta Rispoli	Assunta Rispoli	IN PROPRIO	
Maria Petrone	Maria Petrone	IN PROPRIO	
Francesco Rispoli	Francesco Rispoli	IN PROPRIO	